

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**

**DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI VENEZIA**

-----0000000-----

**CONVENZIONE**

con il Comune di Perarolo di Cadore per:

- la soppressione del passaggio a livello pedonale al Km 119+541 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo e la realizzazione delle relative opere sostitutive;
- la conferma della soppressione del passaggio a livello pedonale al Km 116+435 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo, in località Macchietto, e il ripristino della relativa viabilità sostitutiva;
- il mantenimento e l'utilizzo della viabilità di accesso alla galleria "Perarolo" al Km 119+787 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo.

**P R E M E S S O**

- che al Km 119+541 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo esiste un passaggio a livello pedonale su sentiero soggetto a transito pubblico, istituito all'atto della costruzione della linea predetta ai sensi dell'Articolo 229 della legge sui LL.PP.;
- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Comune di Perarolo di Cadore concordano per la soppressione del citato passaggio a livello mediante la realizzazione delle opere sostitutive di cui al presente atto, stabilendo che le stesse saranno costruite a cura e spese di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ma rimarranno di proprietà del Comune di Perarolo di Cadore, che provvederà alla successiva gestione e manutenzione;
- che al Km 116+435 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo, in località Macchietto, esisteva un passaggio a livello pedonale su sentiero soggetto a transito pubblico, istituito all'atto della costruzione della linea predetta ai

sensi dell'Articolo 229 della legge sui LL.PP. e soppresso negli anni '70 a seguito di accordi con il Comune di Perarolo, realizzando una viabilità pedonale alternativa che attraversa la linea ferroviaria in corrispondenza del manufatto esistente al Km 116+362;

- che il Comune di Perarolo di Cadore, a seguito delle richieste degli abitanti di Macchietto, ha chiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di trovare delle soluzioni per permettere il transito tra la zona a valle della linea ferroviaria e quella a monte;
- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Comune di Perarolo di Cadore confermano la soppressione del citato passaggio a livello, stabilendo che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. provvederà al ripristino della viabilità pedonale sostitutiva esistente, che verrà consegnata al Comune di Perarolo di Cadore per la successiva gestione e manutenzione, e in casi eccezionali permetterà il transito pedonale sulla sede dell'ex passaggio a livello, alle condizioni stabilite dal presente atto;

#### **P R E M E S S O   I N O L T R E**

- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., a seguito dell'Ordinanza sindacale N. 04/14 del 02.04.2014, ha realizzato una pista ad uso cantiere per l'accesso alla galleria "Perarolo" al Km 119+787 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della galleria, con le caratteristiche evidenziate nel progetto inviato al Comune di Perarolo di Cadore con nota del 21.03.2014;
- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Comune di Perarolo di Cadore concordano per il mantenimento in opera definitivo di tale viabilità, da utilizzarsi sia per l'accesso alla galleria ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che per l'accesso alle zone di bosco di proprietà del Comune di Perarolo di Cadore;

- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha anche l'esigenza di mantenere in opera e implementare gli impianti necessari per il controllo dello stato della suddetta galleria ferroviaria, utilizzando aree di proprietà del Comune di Perarolo di Cadore sovrastanti e/o adiacenti alla galleria stessa;
- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Comune di Perarolo di Cadore concordano per il mantenimento in opera e l'implementazione dei suddetti impianti, con le caratteristiche e nelle posizioni che verranno meglio identificate con apposito verbale da sottoscrivere fra le parti;
- volendosi far risultare quanto sopra da apposito atto;

#### F R A

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale euro 32.007.632.680,00 interamente versato, iscritta presso il Tribunale di Roma al n. 7847/92, che di seguito, per brevità, verrà chiamata "RFI" e per la quale interviene nel presente atto il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in forza dei poteri conferitigli a seguito della Procura rilasciata dal \_\_\_\_\_ di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, Rep. \_\_\_\_\_ Rogito \_\_\_\_\_ del dott. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ Atti Pubblici il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Mestre (VE), Via Monte Piana n. 55;

#### E

il Comune di Perarolo di Cadore, che di seguito, per brevità, verrà chiamato "Comune" e per il quale interviene il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Perarolo di Cadore, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, tale nominato

con provvedimento in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_, giusti poteri ad esso attribuiti dalla Legge 08.06.1990 n. 142, modificata con Leggi 15.05.1997 n. 127 e 16.06.1998 n. 191;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 (Conferma delle premesse)**

Le suesposte premesse vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

### **PARTE 1^**

#### **SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO**

##### **Articolo 2 (Soppressione del PL)**

Il Comune dichiara di rinunciare, per sé e per gli altri aventi diritto o causa, ora per allora ed a tutti gli effetti e conseguenze, all'attraversamento a raso della sede ferroviaria mediante il passaggio a livello al Km 119+541 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo, in quanto il diritto all'attraversamento verrà esercitato a mezzo delle opere sostitutive di cui al successivo Articolo 3, ed autorizza RFI a sopprimere definitivamente tale passaggio a livello, tenendo sollevata ed indenne RFI stessa da ogni azione, molestia, reclamo e pretesa da parte di terzi e di eventuali aventi diritto all'uso del passaggio a livello in questione, in conseguenza di tale rinuncia.

Dopo la soppressione del passaggio a livello si procederà alla volturazione catastale a favore di RFI dell'area costituente l'attuale attraversamento a raso per quanto interessa gli impianti ferroviari, a ciò autorizzati fin d'ora dal Comune con il presente atto. Le spese saranno a carico di RFI.

##### **Articolo 3 (Realizzazione delle opere sostitutive)**

RFI provvederà a propria cura, spese e responsabilità, alla realizzazione di una passerella pedonale al Km 119+500 circa della linea ferroviaria Treviso-Calalzo

Saranno a carico di RFI tutti i lavori, a carattere provvisorio o definitivo, occorrenti per la realizzazione dell'opera suddetta, ivi compresi quelli accessori quali, a mero titolo esemplificativo, le scale di accesso alla passerella pedonale, i raccordi con la viabilità esistente, le pavimentazioni, le ringhiere e le recinzioni, l'impianto di illuminazione, nonché qualunque altro lavoro o intervento necessario per dare l'opera perfettamente agibile, ivi compreso l'allacciamento alla rete pubblica dell'impianto di illuminazione, qualora necessario.

RFI provvederà inoltre, a propria cura e spese, alla soppressione del passaggio a livello di cui trattasi, alla rimozione dei relativi impianti e alla formazione di idonea recinzione, sbarrando la strada interessata in corrispondenza della sede ferroviaria.

RFI provvederà anche a regolare la marcia dei treni nei tratti di linea interessati dalla costruzione dell'opera sostitutiva, affinché i lavori e la circolazione ferroviaria possano svolgersi contemporaneamente ed in condizioni di sicurezza.

Resta stabilito che il progetto dell'opera sostitutiva sarà predisposto da RFI nel rispetto delle norme vigenti e dovrà essere approvato dal Comune.

#### **Articolo 4 (Acquisizione delle aree)**

RFI provvederà anche, a propria cura, spese e responsabilità, all'eventuale acquisizione delle aree necessarie, sia temporaneamente che permanentemente, per la realizzazione dell'opera in questione e dovrà provvedere a tacitare chiunque vantasse diritti e chiedesse compensi ed indennizzi di qualsiasi genere in relazione a tale acquisizione.

Le aree ferroviarie occorrenti per l'esecuzione dei lavori saranno messe a disposizione da RFI e consegnate al Comune al termine dei lavori unitamente all'opera sostitutiva.

#### **Articolo 5 (Autorizzazioni)**

Spetta al Comune il compito di ottenere, prima dell'inizio dei lavori, tutti i nulla osta, a qualunque titolo occorrenti, da parte degli Organi o Enti preposti alla tutela del territorio, dei beni ambientali, architettonici, artistici, archeologici e simili, o aventi competenza in materia urbanistica.

#### **Articolo 6 (Modalità di soppressione del PL)**

Resta inteso che la definitiva soppressione del passaggio a livello al Km 119+541 della linea Treviso-Calalzo avverrà contestualmente all'apertura al transito dell'opera sostitutiva, con l'emissione di apposita Ordinanza di chiusura da parte del Comune.

#### **Articolo 7 (Verbale di regolare esecuzione)**

Ultimata la costruzione dell'opera sostitutiva dovrà essere effettuata, su richiesta di RFI e alla presenza di un suo rappresentante, una visita di verifica da parte del Comune, al fine di constatare l'ultimazione dei lavori nonché la rispondenza degli stessi al progetto approvato e la loro corretta esecuzione.

L'esito favorevole di tale visita sarà fatto risultare da apposito verbale, con il quale tali opere verranno consegnate al Comune, che provvederà all'apertura al transito e ne curerà la gestione e la manutenzione secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

#### **Articolo 8 (Manutenzione)**

La manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'eventuale rifacimento delle opere di cui al precedente Articolo 3 è interamente attribuita al Comune.

Qualunque intervento di manutenzione o rifacimento da eseguire a cura del Comune, che direttamente o indirettamente possa interessare l'esercizio ferroviario, dovrà essere preventivamente comunicato a RFI, che fisserà il periodo di esecuzione dell'intervento e potrà far sorvegliare il lavoro dal

proprio personale, alle cui prescrizioni il Comune dovrà attenersi.

#### **Articolo 9 (Rifacimento dell'opera)**

Qualora, in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, per lavori di qualsiasi genere che RFI dovesse eseguire, o per nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse, a esclusivo giudizio di RFI medesima, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, RFI vi provvederà a propria cura e spese. In tale evenienza il Comune potrà soltanto richiedere che le nuove opere o le modifiche di quelle oggetto del presente atto tengano conto delle stesse esigenze della viabilità stradale considerate nella progettazione originaria.

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune, saranno attuate a tutte spese del Comune medesimo e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

#### **Articolo 10 (Danni)**

Nell'esecuzione dei lavori di manutenzione il Comune dovrà adottare i provvedimenti più opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti ed alle cose di RFI.

Qualora si verificassero danni, il Comune si obbliga a rimborsarli e ne assume la completa responsabilità in sede civile e penale.

Il personale del Comune e quello incaricato, per suo conto, dell'esecuzione dei lavori in questione, sono tenuti ad osservare, entro la sede ferroviaria, tutte le possibili cautele e ad attenersi agli eventuali ordini dati dal personale ferroviario, nonché alle Norme del Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Il Comune si impegna a tenere RFI sollevata ed indenne da ogni reclamo, azione o molestia che le pervenisse da terzi in dipendenza delle mutate

condizioni della viabilità conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal presente atto, e a non avanzare richieste di risarcimento per danni di qualunque natura che potessero derivare alle opere di cui al presente atto o alle persone che le utilizzano a causa dell'esercizio ferroviario. A tale proposito il Comune rinuncia fin d'ora a qualunque reclamo o pretesa d'indennizzo, salvo il caso che il danno sia conseguenza di un incidente ferroviario.

#### **Articolo 11 (Canone di attraversamento)**

Il Comune viene esonerato dal pagamento del canone di attraversamento della sede ferroviaria, perché l'esistenza della nuova opera non determina per RFI maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal passaggio a livello da sopprimere.

#### **Articolo 12 (Conferma della soppressione del PL al Km 116+362)**

Il Comune e RFI confermano la soppressione del passaggio a livello al Km <sup>435</sup>116+362 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo.

RFI si impegna a ripristinare la viabilità pedonale sostitutiva esistente, che attraversa la linea ferroviaria in corrispondenza del manufatto al Km 116+362 e che a lavori conclusi verrà consegnata al Comune di Perarolo di Cadore per la successiva gestione e manutenzione.

RFI si impegna inoltre, in casi eccezionali e solo per il trasporto del legname in caso di taglio dei boschi, a permettere il transito sulla sede dell'ex passaggio a livello, previa comunicazione da parte del Comune con congruo anticipo, e comunque tale da consentire la programmazione della necessaria interruzione del traffico ferroviario e il presenziamento dell'attraversamento.

### **PARTE 2^**

#### **MANTENIMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA GALLERIA "PERAROLO"**

#### **Articolo 13 (Mantenimento in opera della pista)**



Le Parti convengono sull'opportunità di mantenere in opera la pista ad uso cantiere realizzata da RFI in area di proprietà del Comune a seguito dell'Ordinanza sindacale N. 04/14 del 02.04.2014, per consentire l'accesso alla galleria "Perarolo" al Km 119+787 della linea ferroviaria Treviso-Calalzo, al fine di poter eseguire i necessari interventi di consolidamento della galleria stessa, con le caratteristiche evidenziate nel progetto inviato al Comune con nota del 21.03.2014.

L'utilizzo di tale viabilità sarà consentito sia a RFI e alle imprese da essa autorizzate per il controllo e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria che al Comune e alle imprese da esso autorizzate per l'accesso alle zone di bosco di proprietà del Comune stesso e per i relativi interventi forestali.

Per lo stesso motivo sarà consentito a RFI e alle imprese da essa autorizzate anche l'utilizzo del tratto di strada forestale "di Carsie" dalla sbarra posta in prossimità dell'abitato di Perarolo di Cadore fino alla zona del ponte ferroviario sul torrente Carsie.

#### **Articolo 14 (Costituzione del diritto di servitù)**

Il diritto all'utilizzo della suddetta viabilità potrà essere formalizzato con apposito atto di costituzione di servitù, con spese a carico della Parte che ne richiederà la formalizzazione.

In tal caso la servitù verrà costituita a titolo gratuito, in quanto l'eventuale corrispettivo si ritiene compreso e compensato nel pagamento del contributo di cui al successivo articolo 18.

#### **Articolo 15 (Autorizzazioni)**

Per il mantenimento in opera della pista ad uso cantiere realizzata da RFI spetta al Comune il compito di ottenere tutti i nulla osta, a qualunque titolo occorrenti, da parte degli Organi o Enti preposti alla tutela del territorio, dei beni ambientali, architettonici, artistici, archeologici e simili, o aventi

competenza in materia urbanistica.

**Articolo 16 (Modalità di transito, responsabilità e manutenzione)**

Il Comune consegnerà a RFI una chiave del lucchetto della sbarra posta all'imbocco sud della strada forestale "di Carsie", in prossimità dell'abitato di Perarolo di Cadore.

Trattandosi di viabilità forestale che non è soggetta a controllo continuo delle condizioni di transitabilità, resta inteso che l'utilizzo della viabilità di cui al precedente articolo 13 (sia quella realizzata da RFI che il tratto della strada forestale di Carsie) verrà esercitato sotto la diretta responsabilità dell'utilizzatore, che dovrà provvedere a verificare le condizioni della strada prima dell'utilizzo ed eseguire tutti gli eventuali interventi di manutenzione che risultassero necessari per consentire lo svolgimento del transito in sicurezza.

**Articolo 17 (Mantenimento in opera e implementazione  
degli impianti di controllo dello stato della galleria)**

Il Comune autorizza RFI a mantenere in opera e implementare gli impianti necessari per il controllo dello stato della suddetta galleria ferroviaria, utilizzando aree di proprietà del Comune di Perarolo di Cadore sovrastanti e/o adiacenti alla galleria stessa, con le caratteristiche e nelle posizioni che verranno meglio identificate con apposito verbale da sottoscrivere fra le parti.

Gli impianti verranno adeguatamente evidenziati sul terreno da parte di RFI, in modo da essere facilmente identificabili in occasione degli eventuali interventi di taglio e/o manutenzione del bosco che venissero effettuati dal Comune o dalle ditte da esso autorizzate.

In occasione di tali interventi il Comune si impegna, per sé e per le eventuali ditte che venissero autorizzate, a non arrecare danni agli impianti suddetti.

### **Articolo 18 (Contributo al Comune)**

A fronte dei vantaggi conseguenti al mantenimento in opera della pista di cui al precedente articolo 13 e degli impianti di cui al precedente articolo 17, nonché della collaborazione fornita dal Comune in occasione della realizzazione della pista suddetta, sia per quanto riguarda la messa a disposizione dell'area di sua proprietà che per le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori, RFI corrisponderà al Comune un contributo fisso ed invariabile di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) per la realizzazione di interventi infrastrutturali nell'ambito del territorio comunale.

Il pagamento del predetto contributo avverrà dopo la stipulazione della presente Convenzione.

### **PARTE 3^**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 19 (Cessione dei diritti e obblighi)**

Il Comune riconosce ed accetta che i diritti e gli obblighi che gli derivano dal presente atto non potranno, per qualsiasi titolo o causa, essere ceduti o passati ad altri senza l'assenso scritto di RFI.

### **Articolo 20 (Spese)**

Le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti sono a carico di RFI.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento dell'imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

Eventuali modifiche al regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione del prezzo pattuito.

### Articolo 21 (Dichiarazioni fiscali)

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. 02.11.1976 n° 874, le parti dichiarano:

- per quanto riguarda il Comune di Perarolo di Cadore il numero di Codice Fiscale e di Partita I.V.A. è 00212300255 e il domicilio fiscale è Via Regina Margherita, n° 3 - 32010 - Perarolo di Cadore (BL);
- per quanto riguarda RFI il numero di Codice Fiscale è 01585570581, il numero di Partita I.V.A. è 01008081000 e il domicilio fiscale è Piazza della Croce Rossa, n° 1 - 00161 - Roma.

### Articolo 22 (Durata dell'atto)

Il presente atto avrà durata pari a quella dell'esercizio delle strade interessate dalle opere sostitutive.

Il presente atto consta di n° \_\_\_\_ fogli ciascuno dei quali controfirmato dal Sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Perarolo di Cadore e dal Sig. \_\_\_\_\_, dirigente di RFI a ciò delegato.

Redatto in tre originali di cui due per le parti contraenti ed una per l'Ufficio del Registro.

Perarolo di Cadore, li \_\_\_\_.

**PER IL COMUNE DI PERAROLO DI CADORE**

II \_\_\_\_\_

**PER RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**

II \_\_\_\_\_